

Risposte al DCO 644/2014/R/EEL - “Completamento del quadro definitorio in materia di reti elettriche e regolazione transitoria dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di reti elettriche private (RIU e altre Reti Private) orientamenti finali”

Sommario

1	Introduzione.....	3
2	Risposte al DCO	3
2.1	S1. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito alla necessità di definire una regolazione transitoria delle reti private nelle more del completamento del quadro normativo?	3
2.2	S2. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito alla classificazione delle Reti Elettriche?.....	4
2.3	S3. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito alle ipotesi alla base della regolazione transitoria proposta?	4
2.4	S4. Si ritiene opportuno tenere conto di altri aspetti non evidenziati nel presente paragrafo? Quali e perché?	4
2.5	S5. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito all’obbligo di libero accesso al sistema?	4
2.6	S6. Si ritiene opportuno tener conto di altri aspetti non evidenziati nel presente paragrafo? Quali e perché?	5
2.7	S7. Quali altri criteri potrebbero essere adottati per individuare le reti per cui vige l’obbligo di messa a disposizione delle infrastrutture per l’esecuzione di attività legate al servizio di pubblica utilità? Perché?	5
2.8	S8. Si ritiene opportuno tenere conto di altri aspetti non evidenziati nel presente paragrafo? Quali e perché?	5
2.9	S9. Quali criticità si rilevano in relazione all’introduzione delle predette definizioni?	5
2.10	S10. Si rilevano criticità o si ritiene necessario evidenziare ulteriori elementi in relazione alla distinzione fra utenti del SDC e utenti della rete pubblica connessi sulla rete privata di un SDC?	6
2.11	S11. Si ritiene opportuno confinare le RIU e gli altri SDC esistenti, secondo le modalità indicate, al fine di evitare che tali realtà diventino sempre più estese, sfruttando i benefici ad esse concesse dalla legge 99/09? Si ritiene di dover evidenziare altre o ulteriori condizioni? Perché?.....	6
2.12	S12. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito all’individuazione di criteri per regolare lo sviluppo dei SDC?.....	7
2.13	S13. Si ritiene che le modalità di censimento e di aggiornamento dei registri relativi ai diversi SDC siano state correttamente individuate? In caso contrario, perché?	8
2.14	S14. Si ritiene opportuno evidenziare ulteriori elementi necessari ai fini di un corretto censimento degli SDC e di un corretto aggiornamento dei relativi registri?	8

2.15	S15. Si ritiene opportuno inserire un termine temporale oltre il quale non sia più possibile richiedere l'iscrizione al registro delle RIU?	8
2.16	S16. Si ritiene opportuno introdurre ulteriori precisazioni relative al gestore del SDC? Se sì, quali?8	
2.17	S17. Si ritiene opportuno introdurre ulteriori precisazioni relative alla gestione dei codici identificativi dei punti di interconnessione e dei punti indiretti di interconnessione? Se sì, quali?.....	9
2.18	S18. Si rilevano criticità in relazione all'individuazione di codici identificativi specifici per i punti di connessione relativi ad utenze del SDC? Se sì, quali?	9
2.19	S19. Si ritiene opportuno introdurre ulteriori precisazioni relative alla gestione dei codici identificativi dei punti di connessione delle utenze del SDC? Se sì, quali?	9
2.20	S20. Quali ulteriori informazioni si ritiene debbano essere aggiunte in relazione all'anagrafica dei punti di interconnessione, dei punti indiretti di interconnessione e dei punti di connessione delle utenze del SDC?	9
2.21	S21. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in materia di connessioni?	10
2.22	S22. Quali altre considerazioni si potrebbero presentare ai fini della regolazione dell'attività di misura? Perché?	10
2.23	S23. In relazione alla prestazioni fatturate tra gestori degli SDC e gestori concessionari si ritiene opportuno prevedere un sistema di garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dall'applicazione degli articoli 16, 17 e 18? Se sì, secondo quali forme e con quali requisiti?	11
2.24	S24. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in materia di erogazione del servizio di trasmissione e di distribuzione? Perché?	11
2.25	S25. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in materia di esazione degli oneri generali di sistema? Perché?	12
2.26	S26. In relazione alle prestazioni aventi ad oggetto l'esazione delle componenti A, UC e MCT fatturate dai gestori degli SDC e versate a Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, si ritiene opportuno prevedere un sistema di garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dall'esazione delle predette componenti? Se sì, secondo quali forme e con quali requisiti?	12
2.27	S27. Si ritiene opportuna la configurazione dell'accesso al servizio di dispacciamento sopra riportata? Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre e perché?	12
2.28	S28. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre? Perché?	13
2.29	S29. Di quali altri elementi potrebbe essere necessario tenere conto in materia di qualità del servizio? Perché?	13
2.30	S30. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in relazione a quanto esposto nel presente paragrafo? Perché?	14
2.31	S31. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in relazione a quanto esposto nel presente paragrafo? Perché?	14
2.32	S32. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in relazione a quanto esposto nel presente paragrafo? Perché?	14
3	Considerazioni conclusive	15

1 Introduzione

Federchimica vuole ringraziare l'Autorità per l'opportunità concessa di discutere i temi proposti nel DCO 644/2014, articolati e complessi e al tempo stesso cruciali per moltissimi associati. Federchimica in un momento di difficoltà di tutto il settore industriale, nazionale ed europeo, ritiene infatti che le Reti Interne d'Utenza (RIU) rappresentino un efficace strumento introdotto dal legislatore per favorire la reindustrializzazione e il recupero della competitività di tutto il settore chimico nazionale oltre che di tutta l'industria italiana, e come tale siano uno strumento essenziale per l'industria nazionale.

Di seguito si riportano perciò le risposte a tutti i quesiti proposti nel DCO. L'intervento di Federchimica è finalizzato a rendere il nuovo quadro Regolatorio non penalizzante per i gestori delle RIU e per le imprese energivore situate all'interno delle RIU stesse, in modo da permettere l'efficace continuazione dello strumento delle RIU per il settore industriale italiano. Mediante le risposte al DCO in oggetto Federchimica vuole trasmettere la propria *vision* sulle reti private che, pur essendo realtà storiche consolidate, sono da un lato oggetto di una particolare attenzione mirata ad una loro più puntuale regolazione e dall'altro per mantenere integra la propria utilità devono essere considerate come entità flessibili e suscettibili di modifiche ed evoluzioni utili a soddisfare i processi produttivi delle industrie connesse a tali reti e le loro naturali evoluzioni nel corso del tempo.

2 Risposte al DCO

Di seguito si riportano le risposte a tutti i quesiti del DCO, indicando ove necessario i riferimenti ai diversi paragrafi del DCO stesso. Le risposte sono orientate a un principio di semplicità e di economicità sia per i Gestori che per gli utenti delle RIU, pur tenendo presenti i vincoli dettati dagli impatti sul sistema elettrico delle proposte qui rappresentate.

2.1 S1. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito alla necessità di definire una regolazione transitoria delle reti private nelle more del completamento del quadro normativo?

La definizione della regolazione delle reti private, e quindi anche delle RIU, è utile agli utenti e ai Gestori di tali reti per avere certezza normativa in merito all'approvvigionamento energetico dei propri stabilimenti siti nelle RIU. Il fatto però che la regolazione proposta sia concepita come "transitoria" e non definitiva può far permanere un elemento di incertezza intorno a questa regolazione, i cui contenuti ma anche la cui stabilità e certezza sono di vitale importanza per alcune importanti realtà industriali nazionali. Anche grazie alle RIU infatti tali aziende riescono a competere con le aziende concorrenti straniere che beneficiano di costi inferiori di approvvigionamento energetico, oltre che su altre voci di costo rilevanti.

Si chiede pertanto che il successivo completamento del quadro normativo sia in linea con questa regolazione "transitoria" e non la stravolga mettendo a rischio investimenti e attività sul territorio

che alcune imprese industriali effettueranno sulla base di questa regolazione, l'unica a loro nota in questo momento.

2.2 S2. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito alla classificazione delle Reti Elettriche?

Non sembra necessario aggiungere ulteriori considerazioni riguardo lo schema proposto nel DCO per classificare le Reti Elettriche.

2.3 S3. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito alle ipotesi alla base della regolazione transitoria proposta?

In merito alla proposta di rilascio di un disciplinare di “sub concessione” per i Gestori delle RIU da parte dei distributori competenti sembra opportuno proporre che tale disciplinare possa essere messo a consultazione pubblica prima di essere introdotto in modo che tutti i soggetti interessati possano valutarne gli impatti e successivamente rilasciato tramite una procedura snella e rapida. Inoltre si chiede che tale disciplinare sia adottato secondo un formato standard comune a tutti i distributori al fine di prevenire eventuali richieste di revisione in fase di rinnovo di tali “sub concessioni”. Infine si ritiene opportuno richiedere all’AEEGSI che la regolazione transitoria per le reti private sia strutturata considerando le naturali differenze esistenti tra le RIU e gli Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (ASDC).

2.4 S4. Si ritiene opportuno tenere conto di altri aspetti non evidenziati nel presente paragrafo? Quali e perché?

Riteniamo opportuno che la regolazione possa prevedere che le RIU, collocate in aree o distretti che versano in situazioni di crisi industriale, individuati come Aree di Crisi Industriale Complessa (DL 22 Giugno 2012, n. 83) e con adeguati accordi di programma ratificati dal MSE, possano modificare il perimetro comunicato in sede d’inclusione all’interno dell’Elenco RIU. Tale modifica permetterà di includere in tali RIU anche stabilimenti industriali ad essa limitrofi e preesistenti alla data di entrata in vigore della Legge 99/09 purchè le attività produttive di tali stabilimenti siano sinergiche a quelle presenti nelle RIU e/o condividano lo stesso settore di crisi e/o possano essere identificate come un intervento di rilancio/riconversione/riqualificazione produttiva dell’area di crisi.

2.5 S5. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito all’obbligo di libero accesso al sistema?

Oltre a quanto espresso nel DCO in merito al libero accesso al sistema per i soggetti connessi ad un SDC, riteniamo opportuno ampliare questo concetto in analogia con quanto espresso ai successivi S9 e S21, considerando che un Utente del SDC consumatore può ad esempio avere accesso al sistema elettrico anche erogando il servizio di interrompibilità a Terna in modo autonomo o attraverso il Gestore del SDC come aggregatore dei carichi elettrici interrompibili interni alla RIU.

Tale richiesta è motivata dalla notevole integrazione e sinergia dei processi industriali presenti nelle RIU dove un’eventuale riduzione di un carico all’interno della RIU carico, può comportare la

riduzione degli altri carichi con incremento dell'immissione in rete attraverso il punto di connessione della RIU con la rete pubblica apportando un beneficio al sistema nella risoluzione delle congestioni.

2.6 S6. Si ritiene opportuno tener conto di altri aspetti non evidenziati nel presente paragrafo? Quali e perché?

Riguardo gli aspetti evidenziati nel § II.2 sembra opportuno evidenziare che nel caso delle RIU, l'accesso al sistema elettrico dei soggetti connessi alla RIU va valutato anche in considerazione della particolare natura dei clienti connessi a queste reti private, che sono tipicamente realtà industriali e che hanno quindi esigenze e competenze diverse da quelle di molti degli altri clienti che non sono qualificabili come industrie. Perciò il riconoscimento dell'accesso al sistema elettrico andrebbe definito ricorrendo a norme che non rappresentino per i gestori e gli utenti di RIU rischi o eccessivi oneri gestionali ed economici, lasciando la connessione di utenti privati attraverso la RIU come soluzione di ultima istanza qualora non sia possibile individuare soluzioni di connessione alternative, e in ogni caso senza alcun aggravio alla RIU o al suo Gestore relativamente ai costi di connessione dell'utente privato.

2.7 S7. Quali altri criteri potrebbero essere adottati per individuare le reti per cui vige l'obbligo di messa a disposizione delle infrastrutture per l'esecuzione di attività legate al servizio di pubblica utilità? Perché?

I criteri proposti per individuare le reti per cui vige l'obbligo di messa a disposizione delle infrastrutture per l'esecuzione di attività legate al servizio di pubblica utilità sembrano adeguati e ben dettagliati.

È importante tuttavia rimarcare la necessità di prevedere, nel caso in cui sia presente un obbligo di messa a disposizione delle infrastrutture per l'esecuzione di attività legate al servizio di pubblica utilità, l'introduzione di meccanismi di remunerazione dei Gestori delle reti private che debbono in qualche modo intervenire sulle infrastrutture per adeguarle agli standard minimi per il pubblico servizio. Si concorda con la preventiva esclusione degli SDC e delle RIU dedicate a rifornire esclusivamente stabilimenti produttivi.

2.8 S8. Si ritiene opportuno tenere conto di altri aspetti non evidenziati nel presente paragrafo? Quali e perché?

Non si ritiene opportuno tenere conto di altri aspetti non evidenziati nel § II.3.

2.9 S9. Quali criticità si rilevano in relazione all'introduzione delle predette definizioni?

Nelle definizioni proposte al § II.4 si rileva una criticità riguardo la definizione di "Utenza del SDC" in quanto questa definizione stabilisce che *"Tali utenze quindi ed i loro responsabili (utenti) non hanno rapporti diretti con Terna e i gestori di rete concessionari, ma hanno soltanto rapporti col gestore di*

*rete privato tramite cui hanno avuto accesso alla rete elettrica e al sistema elettrico” mentre si rileva che, come ad esempio accade frequentemente nel caso di RIU, Utenze del SDC di consumo possano erogare il servizio di interrompibilità a favore di Terna ovvero nel caso di Utenze del SDC di produzione gli impianti debbono adempiere agli obblighi di registrazione delle unità sul sistema Gaudì di Terna e nel caso di impianti rilevanti stipulare un contratto di misura con Terna oppure di interfacciarsi con il GSE come sottolineato nel successivo S30. Si propone quindi di rimuovere da tale definizione la frase evidenziata in precedenza sostituendola ad esempio con la seguente **“Tali utenze quindi ed i loro responsabili (utenti) hanno *principalmente* rapporti col gestore di rete privato, tramite cui hanno avuto accesso alla rete elettrica e al sistema elettrico, *ma possono comunque interfacciarsi con soggetti del sistema elettrico in merito a particolari servizi*”.***

2.10 S10. Si rilevano criticità o si ritiene necessario evidenziare ulteriori elementi in relazione alla distinzione fra utenti del SDC e utenti della rete pubblica connessi sulla rete privata di un SDC?

Non si rilevano criticità e non si ritiene necessario evidenziare ulteriori elementi in relazione alla distinzione tra utenti del SDC e utenti della rete pubblica connessi sulla rete privata di un SDC.

2.11 S11. Si ritiene opportuno confinare le RIU e gli altri SDC esistenti, secondo le modalità indicate, al fine di evitare che tali realtà diventino sempre più estese, sfruttando i benefici ad esse concesse dalla legge 99/09? Si ritiene di dover evidenziare altre o ulteriori condizioni? Perché?

Condividiamo il principio di porre una ragionevole limitazione all'estensione territoriale delle RIU. A tal proposito facciamo notare che i gestori delle RIU presenti sul territorio nazionale, su richiesta dell'Autorità, hanno a suo tempo presentato documenti più o meno dettagliati per descrivere la configurazione delle RIU stesse. Considerando che nella fase di recepimento da parte dell'Autorità delle informazioni fornite dai gestori sulle utenze presenti in ciascuna RIU ha lasciato un'ampia discrezionalità al gestore nell'attività di identificazione e selezione di quali informazioni trasmettere o tacere, per evitare di creare discriminazione tra le diverse RIU sulla base del livello di dettaglio delle informazioni fornite al tempo in sede di censimento, suggeriamo di identificare le seguenti univoche e uniformi limitazioni all'estensione territoriale delle RIU.

Tutte le utenze ricomprese all'interno del perimetro delle particelle catastali dichiarate all'Autorità come facenti parte della RIU in sede di richiesta di inclusione di un sito all'interno dell'elenco di tali reti, indipendentemente dalla presenza di muri di recinzione su tutte o alcune di tali particelle sono da considerarsi utenze connettabili, a prescindere da quanto indicato in sede di censimento dal gestore. Questo principio, nel pieno rispetto delle definizioni di cui all'art. 33 comma 1 della L 99/09, tutela gli utenti ricompresi all'interno del perimetro industriale da eventuali omissioni a livello di censimento da parte del gestore di RIU e/o da eventuali cambiamenti intercorsi tra la fotografia alla data di entrata in vigore della citata legge (15.08.09) e la successiva fotografia alla data di comunicazione da parte del gestore delle informazioni in sede di censimento.

Inoltre su tutte le particelle catastali facenti parte della RIU si ritiene opportuno permettere di effettuare modifiche (frazionamenti e/o fusioni) ad eccezione di modifiche che coinvolgano particelle

da sempre esterne alla RIU, prevedendo comunque la possibilità di modificare il collegamento diretto con la rete pubblica su richiesta di Autorità pubbliche e/o soggetti concessionari di servizi pubblici, anche su particelle catastali non previste all'atto della sua costituzione. Questa esigenza nasce dal fatto che gli eventuali muri di recinzione di una RIU tipicamente circoscrivono soltanto una piccola porzione delle particelle catastali totali su cui insiste questa rete.

2.12 S12. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito all'individuazione di criteri per regolare lo sviluppo dei SDC?

All'interno del perimetro di una RIU dovrà essere permesso al gestore di connettere qualsiasi nuova utenza di consumo e/o di produzione proprio per rispondere alle esigenze di gestione "dinamica" di tali reti. Con particolare riferimento alle utenze di produzione e più precisamente alla realizzazione di nuove unità, a interventi di potenziamento e/o di rifacimento si vuole sottolineare come il criterio della Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) prescritto al § II.5.a. del DCO sembra essere troppo stringente per realtà come quelle delle RIU. Infatti diversamente dai SEU in una RIU è più difficile soddisfare i parametri necessari al conseguimento del criterio di CAR in quanto i prelievi di vapore possono variare anche in modo rilevante di anno in anno per esigenze industriali. In virtù anche della recente sentenza del TAR Lombardia n. 02347/2014 che ha abolito la Delibera AEEG 181/11 nella parte in cui l'Autorità limita la possibilità per gli impianti cogenerativi ad alto rendimento di poter accedere al beneficio della priorità di dispacciamento attribuendolo ai soli impianti con ECHP superiore al 50% dell'energia complessivamente prodotta dall'impianto, la condizione per il riconoscimento dell'assetto cogenerativo ad alto rendimento è quella riportata nell'Allegato III (punto 2a) del D. Lgs. 20/2007 e fa riferimento esclusivamente all'indice del risparmio energetico (PES) per il quale è richiesto un valore superiore al 10%.

Tra l'altro tale indicatore, esprimendo il risparmio relativo di energia primaria realizzabile da un impianto di cogenerazione rispetto ad impianti separati per la produzione di energia termica ed energia elettrica, è quello che riesce meglio a quantificare i benefici ambientali dovuti alla cogenerazione.

Si è d'accordo con la proposta del § II.5.b. mentre la disposizione del criterio § II.5.c. sembra essere troppo aleatoria e discrezionale per poter essere introdotta nella regolazione delle RIU, sarebbe opportuno variarla in quanto l'art. 33 comma 1 della legge 99/09 è incentrato sulla definizione di RIU e non sulle caratteristiche delle unità di produzione funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale. Inoltre la disposizione riguardo l'assenso del gestore di rete concessionario per un nuovo impianto di generazione elettrica appare ridondante con le disposizioni proposte al § II.9.2.B in merito alla connessione di utenza del SDC che deve seguire le disposizioni del TICA.

Infine preme sottolineare come l'introduzione della normativa per le reti private dovrebbe comprendere norme di tutela per progetti di sviluppo di nuove unità di generazione elettrica che si troveranno in realizzazione o che saranno autorizzate alla data di entrata in vigore di tale normativa, in quanto tali interventi sono funzionali a un efficientamento del parco produttivo nazionale e a un utilizzo più razionale delle risorse.

2.13 S13. Si ritiene che le modalità di censimento e di aggiornamento dei registri relativi ai diversi SDC siano state correttamente individuate? In caso contrario, perché?

Le modalità di censimento e aggiornamento dei registri delle diverse tipologie di SDC sembrano adeguate a gestire correttamente la materia.

2.14 S14. Si ritiene opportuno evidenziare ulteriori elementi necessari ai fini di un corretto censimento degli SDC e di un corretto aggiornamento dei relativi registri?

Gli elementi illustrati nel DCO al § II. 6 non sembrano richiedere ulteriori elementi per un corretto censimento degli SDC.

2.15 S15. Si ritiene opportuno inserire un termine temporale oltre il quale non sia più possibile richiedere l'iscrizione al registro delle RIU?

Si condivide la proposta di fissare un limite temporale entro il quale consentire ai soggetti interessati di presentare la richiesta di valutazione della propria rete al fine di essere considerata RIU. Riguardo alla data del suddetto limite temporale, occorre considerare che potrebbero esserci particolari situazioni che potrebbero richiedere tempi più lunghi rispetto alla data proposta dall'AEEGSI. *Si propone pertanto di prevedere un limite temporale che necessariamente deve essere fissato in funzione della data di pubblicazione della delibera: in particolare si ritiene congruo che la richiesta di valutazione della rete privata debba avvenire entro minimo un biennio dalla data di pubblicazione della delibera medesima.* Si ravvisano tra l'altro dubbi sulla possibilità che l'inserimento di un tale termine possa rientrare nell'autonomia decisionale dell'AEEGSI. Ciò rappresenterebbe infatti l'introduzione di un ulteriore requisito alla definizione di RIU, rispetto a quelli già previsti all'art. 33, comma 1, della Legge 99/09, modifica che, evidentemente, rientra nelle competenze esclusive del legislatore.

2.16 S16. Si ritiene opportuno introdurre ulteriori precisazioni relative al gestore del SDC? Se sì, quali?

Si concorda con la definizione proposta del Gestore del SDC e con riferimento specifico alle RIU si vuole sottolineare come la gestione della RIU debba essere considerata come un'attività ancillare alle attività produttive svolte dalle imprese presenti nella RIU. Inoltre si ritiene che i gestori delle RIU debbano essere esentati dall'applicazione della separazione funzionale (unbundling) indipendentemente dal fatto che forniscano o meno energia elettrica anche a consumatori terzi connessi alle RIU. Infatti l'applicazione della separazione funzionale al Gestore delle RIU sembra introdurre un onere eccessivo per i Gestori delle RIU che appartengono a società più piccole e meno integrate. Infine, visti gli obblighi e gli adempimenti in capo ai Gestori delle RIU, si ritiene utile prevedere una remunerazione per questi servizi a carico degli utenti delle RIU stesse, oltre alla

possibilità per i Gestori delle RIU di estromettere specifici utenti per ragioni particolari (e.g., morosità).

2.17 S17. Si ritiene opportuno introdurre ulteriori precisazioni relative alla gestione dei codici identificativi dei punti di interconnessione e dei punti indiretti di interconnessione? Se sì, quali?

In merito ai codici identificativi dei punti di interconnessione si concorda con la regolazione suggerita dal DCO ribadendo però che nel caso delle RIU i codici POD attualmente assegnati ai punti di interconnessione esistenti non dovrebbero essere modificati a seguito dell'introduzione di tale nuova regolazione delle Reti Elettriche Private. Diversamente per i punti indiretti attualmente privi di codice POD proprio, a cui oggi si assegna il POD del punto d'interconnessione della RIU, i distributori dovrebbero generare il corrispondente POD e comunicarlo al cliente e al Gestore della RIU.

2.18 S18. Si rilevano criticità in relazione all'individuazione di codici identificativi specifici per i punti di connessione relativi ad utenze del SDC? Se sì, quali?

Le modalità indicate nel DCO per individuare i codici identificativi specifici per punti di connessione relativi alle utenze del SDC non presentano criticità.

2.19 S19. Si ritiene opportuno introdurre ulteriori precisazioni relative alla gestione dei codici identificativi dei punti di connessione delle utenze del SDC? Se sì, quali?

In merito ai codici identificati dei punti di connessione delle utenze di un SDC non si ritiene necessario introdurre ulteriori precisazioni.

2.20 S20. Quali ulteriori informazioni si ritiene debbano essere aggiunte in relazione all'anagrafica dei punti di interconnessione, dei punti indiretti di interconnessione e dei punti di connessione delle utenze del SDC?

Al fine di evitare inutili oneri gestionali è opportuno che l'anagrafica delle utenze di un SDC contenga in corrispondenza del codice identificativo del punto di connessione i seguenti elementi:

- ✓ la ragione sociale,
- ✓ la partita IVA

dell'utente responsabile di tale punto. Infatti nel caso delle RIU ogni altra informazione risulterebbe superflua e onerosa per il Gestore della RIU. Ad esempio nelle RIU è raro che il Gestore della stessa

associ ad ogni utente una potenza massima in prelievo poiché in molti casi i carichi di consumo di un medesimo utente non sono concentrati ma diffusi all'interno del perimetro della RIU.

2.21 S21. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in materia di connessioni?

Riguardo la regolazione proposta nel DCO nel § II.9.2.B in materia di connessioni, con riferimento alle RIU, sembra opportuno fare una precisazione in merito all'esigenza per l'utente del SDC di sottoscrivere i contratti di trasporto e dispacciamento prima dell'attivazione di una nuova connessione. In genere un nuovo utente che viene connesso ad una RIU ha la possibilità di attivare la nuova utenza del SDC, di consumo o produzione, senza sottoscrivere direttamente questi contratti. La nuova utenza infatti può essere dispacciata dal soggetto titolare del contratto di dispacciamento (utente di dispacciamento) per il punto d'interconnessione tra la RIU e la rete pubblica, indipendentemente dal fatto che questo sia il Gestore della RIU o un soggetto terzo esterno a tale rete (e.g. grossista del mercato libero). Anche nel caso in cui l'utente sia connesso attraverso l'SDC alla rete pubblica si possono presentare due condizioni:

- ✓ **utente di consumo:** tale utente sottoscriverà i contratti di trasporto e dispacciamento dando mandato al proprio fornitore del mercato libero;
- ✓ **utente di produzione:** tale utente sottoscriverà i suddetti contratti direttamente o mediante il proprio utente di dispacciamento.

2.22 S22. Quali altre considerazioni si potrebbero presentare ai fini della regolazione dell'attività di misura? Perché?

Si concorda con la regolazione in merito ai punti di interconnessione di un SDC con la rete pubblica e in merito ai punti indiretti di connessione proposta nel § II.9.3.A.

Riguardo la regolazione proposta nel DCO nel § II.9.3.B in materia di misura la richiesta *"conformità alle disposizioni normative vigenti sulla rete pubblica"* (punto a) per le apparecchiature di misura delle utenze di ogni SDC preme sottolineare che con riferimento alle RIU tale requisito non deve costituire per il Gestore del SDC un onere aggiuntivo e superfluo rispetto alle migliori soluzioni tecniche disponibili per tali apparecchiature. Allo stesso modo la programmazione e il trattamento dei relativi dati di misura in accordo con le disposizioni del TIS e del TIV possono costituire per le RIU un onere gestionale eccessivo ed ingiustificato soprattutto nel caso in cui all'interno della RIU non siano presenti utenze che accedono al sistema elettrico per tramite della rete privata (punto b). Una disposizione come quella proposta nel DCO potrebbe richiedere la sostituzione di un numero rilevante di misuratori all'interno delle RIU comportando quindi un aggravio dei costi di gestione per il Gestore e per gli Utenti di tali reti. Si ritiene pertanto di proporre una soluzione che preveda il rispetto delle disposizioni previste dal TIS, dal TIV e dal Codice di Rete solo per i punti che accedono alle reti pubbliche pur essendo connessi fisicamente alla RIU. Sembra opportuno richiedere perciò che il Gestore della RIU in qualità di soggetto responsabile delle misure degli Utenti della propria rete utilizzi le modalità ritenute più efficienti e utili alla gestione delle attività industriali presenti nella RIU indipendentemente da quelle adottate nelle reti pubbliche, pur rendendo possibile lo svolgimento delle attività di esazione degli oneri di sistema (§ 9.4.C) dovuti dagli Utenti della rete.

Infine si concorda con l'esigenza per il Gestore della RIU di coordinarsi con Terna riguardo la misura della produzione di impianti di produzione rilevanti presenti nella RIU. Il coordinamento con Terna per il Gestore della rete è richiesto anche nel caso in cui il produttore sia un soggetto terzo.

2.23 S23. In relazione alle prestazioni fatturate tra gestori degli SDC e gestori concessionari si ritiene opportuno prevedere un sistema di garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dall'applicazione degli articoli 16, 17 e 18? Se sì, secondo quali forme e con quali requisiti?

Riguardo la proposta di regolazione (§ II.9.4) che prevede per i gestori del SDC di sottostare all'applicazione degli artt. 16, 17 e 18 del Testo Integrato del Trasporto (TIT) nei confronti sia di Terna che dei Distributori pur condividendo la necessità dei gestori delle reti pubbliche di avere una garanzia in merito ai suddetti obblighi riteniamo che nel caso delle RIU possa risultare oneroso per il Gestore della RIU rilasciare tali garanzie.

Nel caso in cui però l'AEEGSI ritenga comunque di procedere con la definizione di un sistema di garanzie a copertura delle obbligazioni che comportano gli articoli di cui sopra, questa disposizione dovrebbe prevedere che le garanzie siano emesse dai Gestori delle RIU verso Terna e verso il Distributore territorialmente competente (Prelievi dalla rete pubblica) e da Terna verso il Gestore della RIU (Immissioni nella rete pubblica). Per quanto riguarda la quantificazione delle stesse, vista la bidirezionalità dei flussi di cassa da e verso i gestori delle RIU (prelievi e immissioni da e verso rete pubblica), sarebbe opportuno che il calcolo di tali garanzie tenga conto del netting di tali partite.

Infine considerato che per gli utenti delle RIU l'energia elettrica è una materia prima fondamentale per l'attività industriale si ritiene congruo che le garanzie coprano una mensilità media delle prestazioni fatturate, calcolata sull'anno solare precedente.

2.24 S24. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in materia di erogazione del servizio di trasmissione e di distribuzione? Perché?

Si condivide la possibilità prevista per il Gestore di definire le condizioni tecnico-economiche di utilizzo delle proprie reti e dei servizi ad esse afferenti a fronte della non inclusione nei meccanismi di perequazione generale.

Gli adempimenti in capo ai gestori delle RIU devono essere il più contenuti possibile in modo da favorire, in relazione alle realtà specifiche di tale tipologie di reti, un limitato carico di costi da distribuire agli utenti delle RIU.

Nel caso di nuove iniziative, in particolare per la produzione di energia, che richiedono il coinvolgimento del Distributore locale e il suo assenso, occorre precisare che tale assenso possa essere condizionato solo dalla verifica della fattibilità tecnica.

2.25 S25. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in materia di esazione degli oneri generali di sistema? Perché?

In merito all'esazione degli oneri generali di sistema sembra opportuno richiedere che la regolazione stabilisca che Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico ponga in consultazione le modalità che ritiene debbano adottare i Gestori degli SDC per l'esazione degli oneri di sistema. Inoltre sembra opportuno richiedere che nella futura regolazione delle Reti Private l'Autorità preveda per la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico la predisposizione di tutti i flussi informativi necessari al tracciamento del "requisito di energivortà" dei clienti finali all'interno dei pagamenti ricevuti dai Gestori degli SDC.

Riguardo poi alla regolazione proposta di applicazione delle componenti A e UC ai clienti finali di una RIU (§ II.9.4.D – a4), sembra opportuno richiedere che le componenti espresse in c€/kWh siano applicate ai consumi dei singoli utenti delle RIU (calcolati e forniti dal Gestore della RIU) ma con riferimento al livello di tensione, alla potenza impegnata e disponibile del punto di connessione della RIU con la rete pubblica (punto di interconnessione) e non del punto di connessione di ogni singola utenza della RIU con la rete. Questo per le ragioni tecniche meglio dettagliate al successivo S27. Inoltre in merito a tale aspetto è utile sottolineare che molte delle utenze presenti in una RIU se si trovasse sulla rete pubblica avrebbero una connessione ad alta tensione mentre tipicamente all'interno di una RIU l'energia elettrica è distribuita in media tensione.

2.26 S26. In relazione alle prestazioni aventi ad oggetto l'esazione delle componenti A, UC e MCT fatturate dai gestori degli SDC e versate a Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, si ritiene opportuno prevedere un sistema di garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dall'esazione delle predette componenti? Se sì, secondo quali forme e con quali requisiti?

In merito alla regolazione proposta per l'esazione delle componenti A, UC e MCT a carico dei Gestori degli SDC sembra opportuno prevedere che non sia richiesto ai Gestori delle RIU un sistema di garanzie a copertura di tali obbligazioni analogamente a quanto discusso in S23. Qualora invece l'AEEGSI ritenga inderogabile tale sistema di garanzie, si propone che la Cassa Conguaglio preveda di accettare le garanzie degli utenti consumatori della RIU a copertura degli obblighi del Gestore della RIU. Inoltre tali garanzie dovrebbero essere dimensionate considerando un (1) mese di pagamento.

2.27 S27. Si ritiene opportuna la configurazione dell'accesso al servizio di dispacciamento sopra riportata? Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre e perché?

La configurazione dell'accesso al servizio di dispacciamento delineata dal DCO non sembra essere adeguata alla particolare realtà delle RIU. Infatti la regolazione del servizio di dispacciamento per questo tipo di reti deve fare riferimento al solo punto di connessione tra la RIU e la rete pubblica e quindi alle caratteristiche di tale punto (Tensione, Potenza), diversamente da quanto discusso in merito agli oneri di sistema che sono applicati ai consumi dei singoli utenti della RIU (cfr. S25).

È tuttavia utile sottolineare che per regolazione del dispacciamento si intendono i seguenti aspetti,

- ✓ Pagamento dei corrispettivi di dispacciamento;
- ✓ Regolazione dello sbilanciamento elettrico;
- ✓ Quantificazione delle perdite di rete.

Spetterà poi al Gestore della RIU riportare agli utenti della sua rete il costo dei corrispettivi di dispacciamento, dello sbilanciamento e delle perdite sostenute nei confronti di Terna sulla base dei consumi di tali utenti. Questa richiesta trae ragione in virtù del fatto che ogni RIU è “vista” dal sistema elettrico, e quindi dalle reti pubbliche, solo attraverso i suoi punti di connessione su tali reti e non con riferimento agli utenti delle RIU. Perciò considerando una RIU con un solo punto di connessione questa eserciterà sulla rete pubblica, in ogni periodo rilevante (orario o quart’orario), un solo prelievo/immissione di energia elettrica a cui corrisponderà un solo sbilanciamento e non tanti sbilanciamenti distinti, come se fosse un'unica utenza.

In particolare per lo sbilanciamento si preferisce che sia riconfermata la prassi adottata attualmente: quella di considerare in ogni periodo di riferimento la RIU come un consumatore (prelievo) ovvero come un produttore (immissione). Applicare a tutti i singoli utenti delle RIU una regolazione puntuale del dispacciamento introdurrebbe un onere eccessivo e ingiustificato per i Gestori di tali reti nel calcolare i singoli sbilanciamenti e le perdite, che non gioverebbe al sistema elettrico.

2.28 S28. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre? Perché?

In merito alla regolazione proposta per la possibilità di attivare il servizio di maggior tutela e/o quello di salvaguardia presso alcuni utenti di una RIU sembra necessario introdurre alcuni elementi in accordo con quanto riportato nelle precedenti risposte ai quesiti S17, S22 e S25 di questo documento. Inoltre si ritiene opportuno che i rapporti tra il Gestore della RIU e l’esercente la salvaguardia o la maggior tutela non debbano arrecare oneri ulteriori per il Gestore della RIU rispetto a quelli legati alla sua normale operatività. Quindi è bene che la regolazione preveda che siano gli esercenti la salvaguardia o la maggior tutela ad adeguarsi ai dati che il Gestore della RIU può fornire anziché il contrario (e.g. dati di misura).

Infine il Gestore della RIU non dovrebbe essere sottoposto alla regolazione vigente nelle reti pubbliche in relazione allo switching e al distacco per morosità. Pur condividendo che un utente allacciato alla rete pubblica per tramite della RIU debba avere medesimo trattamento in termini di tempistiche e modalità operative di un cliente connesso alla rete pubblica, si ritiene opportuno che il flusso di dati che va dal Gestore della RIU alla società di vendita sia il meno impattante possibile per il Gestore della RIU, che non è dotato di sistemi di gestione commerciale dei clienti (CRM, sistemi di fatturazione) analoghi a quelli delle società di distribuzione.

2.29 S29. Di quali altri elementi potrebbe essere necessario tenere conto in materia di qualità del servizio? Perché?

In merito alla “qualità del servizio” è necessario tenere conto che nel caso delle RIU l’erogazione del servizio di trasporto dell’energia elettrica è subordinato alle esigenze delle industrie connesse a tali reti. Perciò in queste reti, ad esempio, situazioni come manutenzioni programmate e non

programmate ad una o più utenze della rete possono avvenire e tuttavia le RIU tipicamente non dispongono di quelle risorse che possono garantire la medesima qualità del servizio che può essere garantito nelle reti pubbliche. Inoltre, molto spesso gli interventi che riducono la qualità del servizio in una RIU contestualmente riducono anche l'esigenza di consumo per tutti gli utenti di tale rete, essendo questi spesso legati da esigenze reciproche dei rispettivi processi industriali (e.g., il prodotto di un soggetto è spesso una materia prima per un altro all'interno della stessa RIU). Diversamente, quando non ci sono interventi di questo tipo è tutto interesse del Gestore di una RIU garantire un livello adeguato di qualità del servizio anche alle industrie presenti nella rete che gestisce.

Quindi si propone che gli utenti della rete pubblica connessi ad una RIU non siano pienamente equiparati, sul piano della qualità del servizio di distribuzione, ai clienti connessi alla rete pubblica in virtù di quanto sopra.

2.30 S30. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in relazione a quanto esposto nel presente paragrafo? Perché?

Riguardo la regolazione degli aspetti enunciati nel § II.11 sembra utile sottolineare che l'accesso al Ritiro Dedicato o a incentivazioni sono subordinati all'interazione tra l'utente del SDC, tipicamente di unità produttive, e un soggetto esterno come il GSE oltre che la stessa Terna. Quindi occorre che l'Utente del SDC e questi soggetti esterni (GSE, Terna) possano interagire liberamente tra loro e che questi soggetti esterni non richiedano al Gestore del SDC onerose modifiche alle sue modalità di gestione delle utenze produttive del SDC, con particolare riferimento alla gestione delle misure e dell'anagrafica di tali utenze.

2.31 S31. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in relazione a quanto esposto nel presente paragrafo? Perché?

Riguardo ai rapporti tra il Gestore di una RIU e il gestore della rete pubblica su cui tale rete insiste sembra necessario ricordare che proprio la mancanza di regolazione per le RIU ha spesso generato criticità nei rapporti tra i Gestori delle RIU e i gestori della rete pubblica per la presenza di aree talvolta non ben definite con chiarezza in tale regolazione. Quindi si concorda pienamente con la proposta di mettere in consultazione le due convenzioni che disciplinano gli aspetti enunciati nel § II.3, ma sembra opportuno con riferimento alle RIU che tali convenzioni rientrino come allegati al Regolamento d'Esercizio che i Gestori di RIU sottoscrivono con i gestori di rete pubblica competenti.

Si propone infine che anche il Regolamento d'Esercizio tra i Gestori di RIU e i gestori di rete pubblica competente sia messo a consultazione in modo da arrivare ad un nuovo testo condiviso di Regolamento che tenga conto della nuova disciplina delle Reti Private.

2.32 S32. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in relazione a quanto esposto nel presente paragrafo? Perché?

Riguardo la proposta di regolazione delineata nel § III.1.1 sembra necessario introdurre considerazioni analoghe a quelle già espresse nelle risposte ai quesiti S25, S26 e S27. Precisamente si richiede che l'applicazione degli oneri di sistema (Componenti A, UC) relativamente ai consumi

interni non prelevati dalla rete pubblica dei singoli utenti delle RIU in misura pari al 5%, ai sensi del DL 91/14, sia applicata con riferimento alle caratteristiche (livello di tensione, potenza impegnata, potenza impegnata, alla potenza disponibile e alla tipologia contrattuale di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT) del punto di interconnessione tra la RIU e la rete pubblica anziché a quelle dei punti di connessione dei singoli utenti delle RIU. Le motivazioni di tale richiesta sono le medesime motivazioni espresse in S25, S26 e S27.

Si richiede inoltre che il calcolo degli oneri di sistema sia in linea con gli scaglioni di riduzione in funzione dei consumi stabiliti nel Testo Integrato del Trasporto (Delibera ARG/elt 199/11, Art. 70) intesi come somma dei consumi autoprodotti internamente alla RIU e dei consumi prelevati dalla rete pubblica. Tali oneri verrebbero quindi corrisposti secondo quanto disposto dal TIT per la parte dei consumi prelevati dalla rete pubblica, mentre, per i consumi autoprodotti, si applicherebbe il sopra citato fattore del 5% ai volumi eventualmente residui in ciascuno scaglione definito dal TIT.

Riguardo poi alle modalità per regolare gli obblighi per i Gestori di RIU derivanti dal DL 91/14 verso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, sembra opportuno richiedere che queste modalità siano messe a consultazione contestualmente alle modalità che la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico proporrà in accordo con quanto delineato nel § II.9.4.C del DCO e discusso in S25.

3 Considerazioni Conclusive

Federchimica ringrazia nuovamente l'Autorità per l'opportunità concessa con questo DCO di esprimere il proprio parere alla luce delle considerazioni che nascono dalla propria esperienza industriale e gestionale, e si dichiara disponibile a discutere in modo più puntuale e dettagliato quanto riportato in questo documento anche alla luce delle peculiarità di ogni singola RIU dei propri associati. Inoltre, secondo quest'ottica, Federchimica farà seguire a queste risposte un Position Paper operativo sul tema delle RIU, con l'auspicio che il quadro regolatorio delle RIU sia completato secondo quanto previsto nel DCO in modo da dare stabilità e certezza ai piani industriali degli utenti di tali reti.